



Giuseppe Frisenda

Esperto in Sicurezza e Ambiente, attualmente ricopre l'incarico di responsabile dell'emergenza presso il Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria



Responsabilità penale: la tutela della salute e della sicurezza nel codice penale

Il codice penale, nel titolo VI che si occupa dei Delitti contro l'incolumità pubblica, incorpora tutta una serie di comportamenti accomunati da una caratteristica peculiare: provocare un pericolo o un danno contraddistinto da una capacità diffusiva tale da coinvolgere potenzialmente un numero indeterminato di persone, non identificabili in via preventiva.

Questi sono i reati comuni di pericolo; ciò che li contraddistingue, infatti, è il fatto che tendono a proiettare le conseguenze lesive creando pericoli per una platea indeterminata.

I reati in questione, e in particolare i reati di pericolo presunto, sono oggetto di forte discussione in seno alla Corte Costituzionale per il dubbio rapporto con il principio di colpevolezza; si crea in questi casi una differenza, difficilmente colmabile, tra fatto tipico e pericolo reale a cui è esposto il bene: per questo diversi orientamenti giurisprudenziali provano, attraverso le loro attività interpretative, a ridurre queste differenze.

In questo contesto gli artt. 437 e 451 c.p. vengono a caratterizzarsi come "microsistema"; il bene giuridico oggetto di tutela nelle due fattispecie deve necessariamente prendere in considerazione il luogo in cui l'evento può verificarsi: il luogo di lavoro.

Altro elemento caratterizzante gli articoli in questione è dato dalla finalità degli stessi; pensati, non solo per evitare disastri, ma anche infortuni sul lavoro,

nonostante le caratteristiche di questi siano molto meno diffuse.

Per lungo tempo la tendenza, soprattutto giurisprudenziale, è stata quella di limitare l'applicazione degli articoli in oggetto soltanto al verificarsi di pericoli particolarmente gravi e gravanti su un numero elevato di soggetti, escludendo *in facto* le piccole imprese dalla disciplina.

Negli ultimi tempi, tuttavia, si è fortemente ridimensionato l'aspetto quantitativo del concetto di indeterminatezza, sottolineando, invece, quello soggettivo; è divenuto fondamentale, in questo contesto, al fine dell'applicazione dei predetti articoli, che non siano determinabili, in via preventiva, i soggetti, o il soggetto, nei confronti dei quali l'evento potrebbe determinarsi.

L'art. 437 c.p. è l'unico esempio di diritto doloso creato a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la norma nasce, secondo quanto affermato dallo stesso Ministro di Giustizia, per far fronte a una lacuna esistente nel nostro ordinamento e por-

re fine a quell'“ibrido e inefficace sistema affidato a una gamma ridotta di ipotesi di reato”.

Il reato suddetto è un reato di condotta, a condotta mista: può realizzarsi sia attraverso un'omissione, sia mediante il compimento di condotte attive; il soggetto attivo individuato dalla norma è “chiunque”, anche se è necessario sottolineare come in capo a questo soggetto debba comunque esservi un obbligo giuridico di attivarsi.

La norma individua gli oggetti materiali: questi sono impianti, apparecchi o segnali.

La lettera dell'art. 437 c.p. escluderebbe dalla fattispecie le malattie professionali, poiché non di natura traumatologica o violenta; l'infortunio è definito, all'interno del DPR 1124/1965, sulla base di alcuni elementi caratteristici, tra cui spicca la causa violenta. La differenza appare quindi evidente, potendosi così distinguere infortunio e malattia professionale.

Della questione è stata più volte investita la consulta, in relazione a una presunta violazione del principio di uguaglianza, che ha sempre rigettato la questione come manifestamente inammissibile.

Negli anni '80, però, si è imposta una giurisprudenza capace di includere all'interno del concetto di causa violenta una parte di malattie professionali, le quali derivino da una concentrazione della causa riconducibile a condizioni straordinarie di lavoro; in questo contesto si afferma la categoria delle malattie-infortunio, che può essere assimilata, ai fini penali, a un infortunio vero e proprio.

Il dolo richiesto in questo contesto è il dolo generico, dalla giurisprudenza individuato nella

“Coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte nonostante la consapevolezza di tale destinazione e, quindi, pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dell'incolumità delle persone”.

L'art. 451 c.p. sanziona con la reclusione fino a un anno o con la multa “chiunque per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro”.

Per ciò che attiene al bene giuridico si rinvia a quanto già esposto per l'art. 437 c.p.; l'elemento che sembra caratterizzare l'art. 451 c.p. è la prevenzione secondaria cui l'articolo sembra riferirsi: lo scopo sembra essere l'attenuazione delle conseguenze dannose del verificarsi dell'evento.





Altra caratteristica dell'art. 451 c.p. è che alcuni hanno tentato di dilatare l'applicabilità della norma svincolandola dall'attività lavorativa e dall'ambiente di lavoro, sulla considerazione che la prevenzione degli incendi ignori qualsiasi specificazione del luogo ove questo avviene.

Ultimo elemento di distinzione tra le due fattispecie è dato dagli oggetti su cui le condotte tipiche devono ricadere: la formulazione dell'art. 451 c.p. utilizza una dizione molto più ampia, potendo in tal senso ricomprendere anche materiali e sostanze, a differenza dell'art. 437 c.p.

I rapporti tra i due articoli hanno dato vita a diverse tesi interpretative:

- Una **prima tesi** assegna ai due articoli un valore complementare: l'art. 437 riguarderebbe i mezzi di prevenzione primari, quelli cioè attraverso i quali si cerca di evitare il verificarsi dell'evento, mentre l'art. 451 si andrebbe a riferire ai mezzi di prevenzione secondari, quelli attraverso i quali attenuare le conseguenze di un danno già prodotti.
- Una **seconda tesi** sottolinea una assoluta identità oggettiva tra le due fattispecie, basandosi sull'impossibilità di distinguere tra prevenzione *ex ante* ed *ex post*.

- La **terza tesi**, e ultima, individua un rapporto tra le due fattispecie in termini di specialità: l'art. 451 c.p. andrebbe considerato norma speciale (poiché rivolto a un ambito applicativo più ristretto, riferendosi esclusivamente ai mezzi di prevenzione secondari), rispetto all'art. 437 c.p. che avrebbe valenza generale (comprensivo di mezzi di prevenzione primaria e secondaria).

In ultimo occorre sottolineare il rapporto tra i reati di pericolo appena affrontati e il D.Lgs. 81/08, il quale racchiude oggi la maggioranza delle contravvenzioni previste per la sicurezza sul lavoro.

La giurisprudenza prevalente, a oggi, è incline a riconoscere il concorso formale fra le fattispecie esaminate e le contravvenzioni contenute nel decreto, in virtù del fatto che mentre il delitto andrebbe a tutelare la pubblica incolumità contro fatti dolosi di pericolo, le contravvenzioni sarebbero indirizzate alla tutela della sicurezza sul lavoro. La dottrina maggioritaria si oppone a questa visione, utilizzando soprattutto il principio del *ne bis in idem*, sostenendo che debbano applicarsi soltanto le disposizioni delittuose, mentre le contravvenzioni dovrebbero essere applicate, in presenza di colpa, solo qualora non possa trovare spazio l'art. 451 c.p.